

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3909 del 27/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - DITTA "RODOLFI ROBERTA" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE), LOCALITÀ S. CARLO, VIA DEI FRUTTETI, N. 71. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE CEREALI, AUTORIZZATA CON A.U.A., RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI FERRARA CON ATTO N. 2625 DEL 07.05.2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4068 del 26/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 5922/2018/fd-ct

D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta “**RODOLFI ROBERTA**” con sede legale ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località S. Carlo, Via dei Frutteti, n. 71. **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) per la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **coltivazione cereali**, autorizzata con A.U.A., rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 2625 del 07.05.2015.

### **LA RESPONSABILE**

VISTA la domanda in data 26.01.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al Prot. di Arpae il 09.02.2018 con il n. PGFE/2018/1636 - Protocollo istanza del SUAP n. 1738 del 26.01.2018, successivamente integrata in data 01.02.2018, della Ditta **RODOLFI ROBERTA**, con sede legale e stabilimento nel Comune di Terre del Reno (FE), località S. Carlo, Via dei Frutteti, n. 71, per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, per la modifica sostanziale dell'attività di **coltivazione cereali**, autorizzata dalla Provincia di Ferrara con A.U.A., atto n. 2625 del 07.05.2015;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società, per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con variazione della matrice ambientale scarichi idrici autorizzato con l'atto di A.U.A. succitato;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

\* Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2625 del 07.05.2015, rilasciato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 \*;

VISTO il parere favorevole del Settore Ambiente del Comune Terre del Reno, per l'attivazione dell'impianto di fitodepurazione, in data 08/02/2018, trasmesso dal SUAP con nota in data 27/02/2018 con prot. n. 44025, assunta al PG di ARPAAE Ferrara il 28/02/2018 con prot. n. PGFE/2018/2493;

VISTA la relazione tecnica di ARPAAE di Ferrara Servizio Territoriale in data 27/03/2018 con PGFE/2018/3738, con cui esprime una valutazione negativa al progetto, dettagliando tuttavia la documentazione sostitutiva necessaria al fine di un riscontro positivo;

VISTA la nota di richiesta di integrazioni, alla ditta, in data 18/04/2018 di prot. n. 7932, trasmessa dal SUAP, come richiesto dal Servizio Territoriale di ARPAAE Ferrara, con relativa sospensione del procedimento;

VISTE le integrazioni presentate dalla ditta, trasmesse dal SUAP con nota in data 18/05/2018 di prot. n. 10172, assunta al PG di ARPAAE Ferrara il 21/05/2018 con prot. n. PGFE/2018/5971;

VISTA la relazione tecnica di ARPAE di Ferrara Servizio Territoriale in data 30/05/2018 PGFE/2018/6506, da cui si evince che, valutata la documentazione tecnica presentata per la matrice scarichi, viene espressa una valutazione sfavorevole, in quanto:

- il pozzetto di campionamento richiesto era da posizionare prima della vasca Imhoff (in quanto dovrebbe servire per il solo controllo dello scarico proveniente dalla attività e non anche dai servizi igienici della abitazione);
- l'impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale non è conforme alle metodiche ISPRA 81/2012 adottate dalla Regione Emilia Romagna, con particolare riferimento alla fitodepurazione a flusso orizzontale (di cui al punto 7.2 della DGR 1053/03);
- in entrata della fitodepurazione, il refluo deve essere inviato, se necessario anche attraverso una pompa, sul terreno o nel terreno nei pressi dell'apparato radicale delle piante in modo che le stesse effettuino la fitodepurazione;
- nello schema viene rappresentato, un "vassoio assorbente", non un impianto di fitodepurazione in quanto non esiste nessun dislivello fra la tubazione in ingresso e quella in uscita;

VISTO il preavviso di diniego trasmesso alla ditta dal Comune Terre e Fiumi con nota in data 13/06/2018, assunto al Prot. di Arpae il 13/06/2018 con il n. PGFE/2018/7114, per le motivazioni sopramenzionate, come da richiesta di questa Agenzia PGFE/2018/6806 del 07/06/2018;

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune Terre del Reno, con nota in data 25.06.2018, assunta al Prot. di Arpae il 26/06/2018 con il n. PGFE/2018/7642, a seguito del preavviso di diniego sopramenzionato, presentata dalla ditta Rodolfi Roberta, in ottemperanza all'art.10-bis della L. n. 241 del 1990, che prevede il diritto dei richiedenti di presentare per iscritto le loro osservazioni, corredate da documenti che risultano utili e pertinenti al superamento dei motivi sopramenzionati che ostano all'accoglimento della domanda ;

VISTA la Relazione Tecnica di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2018/8145 del 05.07.2018, con cui, valutata la ulteriore documentazione presentata dalla ditta, non evidenzia elementi di carattere

ambientale ostativi al rilascio dell'AUA in merito alla matrice scarichi idrici, a condizione che, l'impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale (che dovrebbe essere già presente in quanto allestito precedentemente per il trattamento del solo scarico del servizio igienico della attività) sia conforme alle metodiche ISPRA 81/2012 adottate dalla Regione Emilia Romagna e alle caratteristiche riportate al punto 7.2 della DGR 1053/03:

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

## A D O T T A

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno alla Ditta **RODOLFI ROBERTA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località S. Carlo, Via dei Frutteti, n. 71, codice fiscale n.RDLRRT56A965K e partita IVA 01171850389, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **realizzazione di frutta, verdura ed erbe officinali disidratate**, autorizzata con A.U.A., adottata dalla Provincia di Ferrara con atto n.2625 del 07.05.2015.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche e assimilate alla domestiche in fitodepurazione, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
- 2) L'impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale deve essere conforme alle metodiche ISPRA 81/2012 adottate dalla Regione Emilia Romagna e alle caratteristiche riportate della DGR 1053/03.
- 3) Gli impianti di depurazione e la rete fognaria, devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce "allegato 1"

- 4) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata periodicamente ed i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti: dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo.
- 5) Il Titolare dello scarico dovrà controllare che nel corso dell'esercizio della fitodepurazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichino un progressivo innalzamento della falda.
- 6) Ogni modifica apportata all'edificio, quale superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in A.E., rispetto alla situazione attuale, dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'AUA n. **2625 del 07/05/2015**, adottata dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**